

Delibera del Direttore Generale n. 1051 del 23/08/2018

OGGETTO: Integrazione al regolamento per l'affidamento di incarichi legali di cui alla DDG n. 1420 del 19/12/2013 al fine dell'adeguamento dello stesso all'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114.

NOTE TRASPARENZA: con la presente deliberazione si integra il regolamento per l'affidamento degli incarichi legali di cui alla DDG 1420 del 19/12/2013 con l'aggiunta dell'art. 8 in adeguamento alle norme di cui al d.l. 90/2014 poi convertito in l. 114/2014.

Il Sostituto Responsabile della **UOC Affari Generali e Legali** riferisce:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 712 del 23 agosto 2004 veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'art. 64 del CCNL 1994/1997 Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa, che prevede come ai dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale spettano i compensi di natura professionale previsti dal r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. Con tale regolamento sono stati disciplinati i presupposti e le modalità per l'attribuzione dei suddetti compensi professionali.

Con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1420 del 19 dicembre 2013 avente ad oggetto "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali" l'Azienda Ospedaliera, dando atto di essere dotata di "un proprio Ufficio Legale interno", di cui descriveva l'attività, approvava il regolamento per l'affidamento degli incarichi legali anche all'esterno.

Gli Avvocati oggi assegnati all'Ufficio Legale per lo svolgimento in esclusiva dell'attività legale, sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione legale con patrocinio esclusivo dell'Ente e sono iscritti nell'Elenco Speciale dei legali degli Enti Pubblici, annesso all'Albo Ordinario degli Avvocati di Padova.

Compito principale degli Avvocati dell'Ufficio Legale è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda ospedaliera di Padova

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione; alla struttura sono pertanto affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali così come individuati dalla normativa vigente.

Agli Avvocati viene conferita responsabilità diretta nell'esercizio del mandato professionale affidato dal Direttore Generale nei giudizi davanti al Giudice Civile, Penale, del Lavoro e Amministrativo e gli stessi seguono le cause nel corso dell'anno solare presenziando alle relative udienze.

Ripercorrendo l'evoluzione normativa, anche per comprendere l'intervento legislativo del 2014, va detto che il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato) disciplinava la materia dei compensi nelle cause vittoriose in cui è parte la Pubblica Amministrazione con riferimento alla sola Avvocatura dello Stato, ma ad essa si sono, poi, conformati le restanti avvocature pubbliche e la vigente contrattazione collettiva, tra cui, per l'appunto anche quella della Dirigenza SPTA.

Alla luce di questa disciplina, la normazione secondaria e la giurisprudenza hanno pacificamente riconosciuto a favore degli avvocati pubblici il generale diritto a percepire i compensi per cause concluse con sentenza favorevole, sia con spese a carico della controparte (nella misura determinata dal giudice) sia in caso di compensazione di spese legali (ciò secondo i rispettivi regolamenti).

In tale contesto è intervenuto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.» (G.U. Serie Generale n.190 del 18/08/2014 - Suppl. Ordinario n. 70). L' art. 9 recante la rubrica: "Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici" dopo aver stabilito che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (limite massimo retributivo per un dipendente pubblico) è intervenuto a disciplinare le ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali, e le altre ipotesi in cui riconoscere il diritto ai compensi così stabilendo:

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

"3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

La normativa, quindi, ha ancora una volta riconosciuto il diritto degli avvocati dipendenti degli enti pubblici al riconoscimento degli onorari, in aggiunta all'ordinario trattamento economico quale compenso finalizzato a remunerare l'attività professionale specifica dell'avvocato e quindi come parte della retribuzione (e come tale non ripartibile a favore della generalità dei dipendenti), ha introdotto tre limiti (tetti) in chiave limitativa. Il primo è quello retributivo individuale generale che ha definito il livello remunerativo massimo di chi riceve a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione del rapporto di lavoro subordinato o autonomo parametrato a quello del primo presidente della Cassazione; il secondo è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo; il terzo è quello finanziario collettivo (limite assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) previsto in ipotesi di sentenza favorevole con compensazione di spese o transazione, in quanto l'ente non può stanziare somme superiori a quelle stanziare nell'anno 2013.

Le disposizioni riportate, di cui si deve obbligatoriamente tener conto, prevedono quindi, il riconoscimento dei compensi agli avvocati nell'ipotesi di recupero delle spese giudizialmente riconosciute, con il solo limite di non attribuire a ciascun avvocato una somma superiore al suo trattamento economico complessivo e fermo il limite generale di cui al comma 1; negli altri casi previsti di riconoscimento degli onorari, non accompagnati dal recupero delle spese, per cui l'Amministrazione avrebbe un effettivo esborso, il legislatore ha posto l'ulteriore limite dello stanziamento effettuato nell'anno 2013.

La norma prevede, con efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, che, in assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche destinatarie delle norme non possano corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse.

La norma prevede, poi, che i regolamenti attribuiscano i compensi mediante ripartizione che tengano conto del rendimento individuale, secondo criteri misurabili e che l'assegnazione degli affari avvenga secondo criteri di parità di trattamento, professionalità, utilizzando ove possibile sistemi informatici per l'assegnazione degli affari.

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Si ritiene conseguentemente necessario adeguare la regolamentazione interna dell'Azienda Ospedaliera di disciplina dei compensi legali tenendo conto sia della composizione dell'organico della Struttura sia delle norme appena indicate, al fine del rispetto della norma legislativa, ponendo così rimedio alla situazione di stallo delle somme già recuperate conseguente al termine scaduto, stante il divieto di ripartizione dei compensi in mancanza dell'adeguamento del regolamento.

Sotto tale profilo la Corte dei Conti (delibera 164/2015, sezione controllo del Piemonte) nel dare indicazioni sull'argomento ha stabilito che la mancata adozione della disciplina di riparto osta alla materiale erogazione, ma questo inadempimento dell'amministrazione a un obbligo di legge non può ripercuotersi in danno agli avvocati dipendenti il cui diritto a percepire quella parte di retribuzione correlata alla vittoria nelle controversie per cui abbiano prestato attività di assistenza e patrocinio, ha fonte contrattuale intangibile. Pertanto, una volta adottato il regolamento, oltre il termine, l'ente potrà procedere alla liquidazione di tutte le somme già maturate nelle more della sua adozione.

Si è provveduto pertanto, ad integrare il regolamento adottato con DDG n. 1420 del 19/12/2013 inserendo l'art. 8 "Onorari e compensi di natura professionale degli Avvocati dell'Azienda Ospedaliera di Padova", in conformità alla norme di legge citata. In considerazione dell'organico limitato, il mandato professionale, fatti salvi specifici casi di incompatibilità e/o conflitto di interesse che consiglino l'astensione, verrà esercitato dagli avvocati congiuntamente e/o disgiuntamente. In altri termini la ripartizione dei compensi avviene tra chi ha effettivamente ed oggettivamente curato la controversia ed è l'artefice del risultato favorevole. Risulta impraticabile l'assegnazione a rotazione prevista dall'art. 9 comma 5 del D.L. 90/2014 fatte salve eventuali modificazioni dell'organico medesimo.

Si segnala inoltre che all'art. 2 si è provveduto ad aggiornare l'indirizzo mail dell'Ufficio Legale e all'art. 4 a sostituire DM 140/2012 con DM 55/2014 e successive modifiche.

Le citate integrazioni al Regolamento sono state oggetto di informativa alle Organizzazioni Sindacali nel corso dell'incontro del 06 luglio 2018 e sul punto non sono stati espressi rilievi, come comunicato dalla UOC Risorse Umane.

- Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

PRESO ATTO della sujestesa proposta e accertato che il Sostituto Responsabile della **UOC Affari Generali e Legali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione al regolamento adottato con DDG n. 1420 del 19/12/2013 attraverso l'introduzione dell'art. 8 che costituisce adeguamento del regolamento esistente all'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114;
2. di dar atto che il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali" nella sua versione integrata è rappresentato dal documento allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante;
3. che dalla data di approvazione della presente deliberazione è abrogato il regolamento adottato dal Direttore Generale n. 712 del 23 agosto 2004 di applicazione dell'art. 64 del CCNL 1994/1997 SPTA;
4. di dare atto che le modifiche avranno efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore del decreto 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114 ,di cui in premessa;
5. di dare atto che le modifiche concernono solo le sentenze favorevoli con liquidazione delle spese legali a favore dell'Amministrazione, mentre, per i casi di compensazione delle spese, la liquidazione sarà condizionata all'individuazione del limite dello stanziamento relativo all'anno 2013 e alla eventuale correlazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra tali compensi professionali e la relativa retribuzione di risultato;

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

6. di dare atto che le citate integrazioni sono state oggetto di informativa alle Organizzazioni Sindacali nel corso dell'incontro del 06 luglio 2018 e che la UOC Risorse Umane ha comunicato che non sono pervenuti rilievi;
7. di autorizzare il Direttore della Struttura Risorse Umane all'adozione dei provvedimenti conseguenti, anche relativamente alle somme già introitate e non distribuite nelle more dell'adeguamento del regolamento;
8. di dar atto che la presente deliberazione non comporta impegno spesa

Per Il Direttore Generale
F.to Dott.Daniele Donato
ai sensi dell.art.3 co. 6 del D.Lgs n.502/1992



Regolamento per l'affidamento di incarichi legali

Art. 1 – Istituzione.

L'Ufficio Legale istituito provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Azienda sanitaria secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Al personale assegnato all'Ufficio Legale, iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 247 del 31.12.2012, è attribuita la trattazione degli affari legali dell'Azienda sanitaria. Agli avvocati interni è assicurata l'indipendenza e l'autonomia di giudizio intellettuale e tecnica secondo quanto prescrive l'art. 23 della Legge 247.

Art. 2 - Attività dell'Ufficio Legale:

A) Gestione del contenzioso

Gli avvocati dipendenti dell'azienda sanitaria rappresentano, assistono e difendono l'Ente di appartenenza in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente, opposizione alla richiesta di archiviazione in relazione a querela proposta nell'interesse dell'Azienda sanitaria ecc.), amministrative e, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.

L'azione, la resistenza, la costituzione in giudizio, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, su indicazione del Dirigente della Struttura che gestisce la materia del contendere.

Il mandato è conferito dal Direttore Generale per ogni singolo grado di giudizio e comprende il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione allo sviluppo della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'Azienda Ospedaliera quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, ecc..

Qualora la causa sia instaurata presso un tribunale fuori sede, l'Ufficio Legale propone la domiciliazione fuori foro indicando un libero professionista di fiducia al quale dovrà essere

chiesto un preventivo di massima per la domiciliazione. Con la deliberazione di costituzione in giudizio il Direttore Generale autorizza la domiciliazione e la relativa spesa.

B) Consulenza legale e formulazione di pareri

L'Ufficio Legale fornisce supporto giuridico di natura consultiva o interpretativa alle strutture aziendali richiedenti che, nell'ambito della propria autonomia decisionale, assumono le determinazioni di competenza anche in termini difformi da quanto espresso dall'Ufficio Legale.

Le strutture aziendali chiedono il supporto dell'Ufficio Legale a mezzo del proprio Dirigente/Responsabile o un suo delegato.

Le richieste di parere sono formulate per iscritto e possono pervenire a mezzo e-mail all'indirizzo istituzionale dell'Ufficio Legale: ufficiolegale.aopd@aopd.veneto.it oppure con nota protocollata ed inoltrata in formato elettronico.

Nell'ambito delle attività di collaborazione richiesta all'Ufficio Legale le strutture richiedenti forniscono ogni elemento utile, conoscitivo o documentale ai fini dell'inquadramento della problematica.

La richiesta deve contenere una completa relazione in punto di fatto, l'indicazione delle disposizioni normative e amministrative di riferimento nonché l'indicazione dell'eventuale termine entro il quale il procedimento amministrativo sotteso alla richiesta deve essere concluso.

La richiesta di collaborazione può riguardare la redazione di progetti di regolamenti interni, di contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori interessati.

I pareri scritti sono atti interni e non devono essere divulgati a terzi, ma possono essere richiamati dai Dirigenti negli atti adottati.

In caso d'urgenza, l'assistenza legale può essere fornita verbalmente al Dirigente ovvero ad un funzionario dallo stesso delegato con le modalità ed i tempi concordati tra le parti.

I pareri di cui al presente articolo saranno resi, in via normale, entro 30 giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza.

Qualora il Direttore di Struttura necessiti di predisporre proposte di transazioni, lo stesso richiede il supporto dell'Ufficio Legale, fornendo allo stesso ogni utile elemento anche economico, dando conto dell'interesse dell'Azienda alla transazione del conflitto.

L'Ufficio Legale suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite.

L'Ufficio Legale, su formale richiesta delle singole Strutture o Servizi che a tale scopo devono fornire adeguata documentazione, provvede al recupero dei crediti vantati dall'Azienda.

Art. 3 - Avvocati del Libero Foro, esperti e consulenti tecnici di parte.

La rappresentanza in giudizio, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuite dal Direttore Generale dell'Azienda sanitaria, ad uno o più legali esterni appartenenti al libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari, in caso di:

- controversie di particolare complessità o su questioni giuridiche di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;
- eccessivo carico di lavoro ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di avvocati dell'Ufficio Legale interno;
- incompatibilità o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttore Generale dell'Azienda, su proposta del Dirigente del Settore interessato alla vertenza, provvede a nominare periti, esperti o consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che stragiudiziale, individuandoli in via preferenziale fra il personale dell'Azienda Sanitaria, e solo, qualora ciò non sia possibile per carenza di professionalità o eccesso di carico di lavoro, fra professionisti esterni.

Art. 4 - Modalità di conferimento incarichi agli avvocati esterni.

L'incarico di patrocinio legale è un incarico di carattere essenzialmente fiduciario basato sull'*intuitus personae* di un professionista ad opera del Direttore Generale.

L'affidamento di incarichi professionali a legali esterni costituisce un contratto di patrocinio legale riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 del codice civile.

L'Ufficio Legale, su indicazione della Direzione Generale, invita il legale scelto ad esprimere la disponibilità ad assumere il patrocinio dell'Azienda Sanitaria, inviando oltre all'eventuale atto giudiziario notificato, ogni utile elemento per comprendere la complessità della causa, e lo invita a formulare la prevedibile misura del compenso della prestazione e a rendere noto gli estremi della propria polizza assicurativa.

Il preventivo dovrà essere compilato secondo i nuovi parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per singole fasi del procedimento dovrà distinguere gli oneri, spese e compenso forfetario, e indicare l'eventuale necessità di domiciliazione e la relativa spesa.

L'accettazione del compenso proposto avviene con la deliberazione del Direttore Generale di affidamento dell'incarico, che sarà trasmesso a cura dell'Ufficio Legale al professionista incaricato.

Quando il valore della causa sia elevato, l'Ufficio Legale può chiedere preventivamente all'ordine degli avvocati di esprimere un parere di congruità della misura del compenso proposto dal professionista.

L'incarico professionale è oggetto di pubblicazione secondo le norme dell'art. 15 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33.

Art. 5 - Rapporti con i legali esterni.

L'Ufficio Legale, per le cause affidate o già affidate ad avvocati del libero foro, segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dalla Direzione e/o dai Settori competenti, vigila sulla corretta gestione delle vertenze.

L'ufficio Legale provvede all'erogazione del fondo spese al legale incaricato e al termine delle prestazioni istruisce la proposta di liquidazione delle competenze professionali maturate dai/i professionisti officiati dall'Ente, nel rispetto dell'accordo raggiunto ed approvato con deliberazione di affidamento dell'incarico.

Quando l'importo del compenso sia di un certo valore l'Ufficio Legale può invitare il legale incaricato ad acquisire il visto di congruità dell'ordine degli avvocati competente.

La liquidazione dei compensi relativi all'attività di patrocinio dell'Ente è pubblicata nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33.

Art. 6 - Doveri di Collaborazione dei Settori e Servizi.

I singoli Servizi o Strutture sono tenuti a fornire all'Ufficio Legale entro i tempi dallo stesso indicato tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e ogni elemento utile, conoscitivo o documentale ai fini dell'inquadramento della problematica necessario per l'adempimento dei compiti istituzionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, al fine di evitare di incorrere in decadenze processuali.

Art. 7 - Atti e documenti sottratti all'accesso.

I pareri espressi dai legali interni ed acquisiti da legali esterni sono atti interni sottratti al diritto di accesso a terzi.

Art. 8 – Onorari e compensi di natura professionale degli Avvocati dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Agli Avvocati assegnati alla struttura legale, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Ordinario degli Avvocati di Padova, che esercitano il mandato professionale in virtù di specifico incarico affidato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, spettano i compensi di natura professionale secondo i principi fissati dalla Legge Professionale Forense nonché dall'art. 64 del CCNL 5/12/1996 per l'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa, maturati e maturandi per l'esercizio dell'attività professionale innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché gli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.

Tali onorari devono essere corrisposti nel rispetto dei principi di cui all'art. 64 CCNL 1994/1997 Area Dirigenza Tasp, comma 2 e all'art. 52 comma 8 CCNL 1998/2001 area Dirigenza Tasp nonché dell'art. 23 della Legge 23/12/2012 n. 247 e dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale -Serie Generale - n. 144 del 24 giugno 2014), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Il mandato professionale, fatti salvi specifici casi di incompatibilità e/o conflitto di interesse che consiglino l'astensione, verrà esercitato dagli avvocati congiuntamente e/o disgiuntamente, stante l'esiguità dell'organico che rende impraticabile l'assegnazione a rotazione prevista dall'art. 9 comma 5 del D.L. 9072014 e fatte salve eventuali modificazioni dell'organico medesimo.

3. I compensi professionali da ripartire, nei limiti del tetto fissato dalla legge, sono quelli derivanti dalle sentenze favorevoli all'Azienda, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente.

Per sentenze favorevoli si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (le ordinanze favorevoli, i decreti ingiuntivi non opposti o dichiarati provvisoriamente esecutivi, i lodi arbitrali, le transazioni giudiziali e gli altri provvedimenti simili) nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Azienda e vi sia riconoscimento di spese legali in favore dell'Avvocato, ovvero:

- siano accolte le domande se l'azienda è parte attrice o le eccezioni e le deduzioni difensive quando sia parte convenuta;
- i provvedimenti giudiziari definiscano la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere e altre formule analoghe;
- ordinanze del Giudice Ordinario e Amministrativo che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente;
- rinuncia e/o abbandono dei giudizi promossi e/o pendenti ove siano spontaneamente riconosciuti e versati compensi dalle controparti.

4. La ripartizione degli onorari avviene, al lordo degli oneri riflessi e detratta la percentuale delle spese forfettarie di cui al comma 5, tra gli avvocati ai quali è stato affidato il mandato, in misura pari al 50% tra gli Avvocati Dirigenti; qualora il mandato sia conferito anche al legale non dirigente la ripartizione avverrà riconoscendo il 35% a ciascuno degli Avvocati Dirigenti e il 30% all'Avvocato Collaboratore.

Nel caso in cui la gestione della causa abbia coinvolto un solo avvocato non si applica la ripartizione di cui al punto precedente e pertanto l'onorario viene attribuito per intero all'Avvocato interessato.

Gli avvocati in relazione alla singola causa, per particolari motivi, possono concordare anche percentuali diverse di ripartizione.

5. All'amministrazione spetta una quota pari al 10% degli onorari, in analogia a quanto previsto dalle tariffe professionali, da trattenere a copertura forfettaria delle spese generali.

6. Vengono corrisposti gli onorari che sono stati recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente e dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'azienda o in caso di rinuncia all'acquisizione da parte dell'Azienda, in ipotesi di transazione dopo sentenza favorevole, cui comunque si accompagni l'acquisizione di somme al bilancio dell'azienda e comunque entro 30 giorni da tale data.

Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

A) comunicazione scritta da parte del Responsabile di Struttura Legale o del Dirigente Avvocato all'UOC Bilancio dell'esito favorevole della lite con trasmissione del provvedimento nel quale vengono specificate le somme liquidate e dell'eventuale proposito di adempiere della controparte in causa;

B) comunicazione da parte della UOC Contabilità e Bilancio alla Struttura Legale dell'avvenuto incasso delle somme;

c) trasmissione degli atti alla UOC Risorse Umane, con indicazione dei criteri di ripartizione del compenso di cui al presente regolamento ai fini della contabilizzazione in busta paga.

La richiesta di contabilizzazione sarà eventualmente accompagnata da una relazione in cui verranno descritte eventuali spese sostenute per la causa, qualora nel provvedimento non sia evidenziato separatamente l'importo spese/onorari.

7. Per la quantificazione delle competenze in caso di compensazione delle spese oppure senza statuizioni a riguardo, si fa riferimento ai parametri professionali forensi vigenti al

momento, (Decreto Ministero Grazia e Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato sulla G.U. 2.04.14 Serie Generale n. 177 ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) ed alle eventuali variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti, secondo il criterio del valore minimo.

8. In linea con la recente Giurisprudenza, non saranno effettuate trattenute per l'IRAP sulle competenze professionali che saranno liquidate agli avvocati dipendenti.

9. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, cui non consegue alcuna entrata al bilancio aziendale, verranno utilizzati i medesimi criteri di riparto, ma solo ove previsto uno stanziamento nell'anno 2013 e nei limiti del medesimo e subordinatamente alla individuazione in sede di contrattazione decentrata integrativa alla correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato.

10. L'Ufficio competente delle Risorse Umane dovrà verificare che gli importi spettanti agli Avvocati siano corrispondenti al limite annuo previsto dal comma 7 dell'art. 9 Legge 114/2014, che dovrà essere calcolato annualmente per ciascun avvocato conformemente a quanto indicato nel presente regolamento.

11. Il presente regolamento dei compensi troverà applicazione per le sentenze depositate in data successiva all'entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 24/6/2014, convertito con legge n. 114 del 11/8/2014, anche in relazione a richieste già fatte, non evase per mancanza del regolamento come previsto dalla legge, fatte salve modificazioni dell'organico e/o salva entrata in vigore di nuove norme di legge e contrattuali in contrasto con la presente disciplina.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

**Il Sostituto Responsabile
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
(Avv.Maria Grazia Cali)**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 23/8/2018

**Il Sostituto Responsabile
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
(Avv.Maria Grazia Cali)**

Copia composta di n°15 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1051 del 23/8/2018 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

**Il Sostituto Responsabile
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
(Avv.Maria Grazia Cali)**
